



## Proroga termini D.L. 132/2023 / A.C. 1551

Dossier n° 53 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge  
21 novembre 2023

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1551
D.L.	132/2023
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	17
Date:	
emanazione:	29 settembre 2023
pubblicazione in G.U.:	29 settembre 2023
approvazione del Senato:	16 novembre 2023
presentazione:	16 novembre 2023
assegnazione:	16 novembre 2023
scadenza:	28 novembre 2023
Commissioni competenti:	V Bilancio, VI Finanze
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

### Contenuto

L'**articolo 1** interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al **31 dicembre 2023** (in luogo del 30 giugno 2023) l'estensione della **garanzia massima dell'80%**, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle **categorie prioritarie**, aventi specifici requisiti di reddito ed età.

L'**articolo 1-bis, introdotto al Senato**, proroga, fino al 31 dicembre 2024, la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Si prevede, inoltre, fino al 31 dicembre 2024 l'obbligo di notifica della proposta di alienazione all'assegnatario, a cui è attribuito il diritto di prelazione. Sono inoltre rinnovati fino al 31 dicembre 2024 i contratti scaduti, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione in base a determinate condizioni.

L'**articolo 2, modificato al Senato**, proroga - dal 30 settembre al **15 novembre 2023** - il termine per il versamento in unica soluzione dell'**imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle crypto-attività** possedute alla data del 1° gennaio 2023 e posticipa, alla medesima data del 15 novembre 2023, il **termine a partire dal quale è possibile rateizzare l'importo dovuto**.

L'**articolo 3, ai commi 1 e 2, rimette in termini** i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel mese di luglio 2023, sono stati impossibilitati ad effettuare tempestivamente i versamenti dei **tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria**, in scadenza **nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023**.

I predetti versamenti sono considerati tempestivi, se effettuati entro la data del **31 ottobre 2023**.

L'**articolo 3, comma 2-bis, introdotto al Senato**, proroga al **1° gennaio 2024 l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica** per assicurare lo svolgimento da parte della **Fondazione Enea Tech e Biomedical** delle proprie attività.

Il **comma 2-ter dell'articolo 3, introdotto al Senato**, prevede che alla società di gestione del risparmio **Invimit SGR S.p.a. non si applichino i vincoli, divieti e obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica** previsti per i soggetti presenti nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato. Rimangono comunque fermi gli obblighi inerenti all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito, i limiti applicabili alle spese di personale e taluni obblighi informativi. Si prevede,

altresì, che non si applichino alla medesima società talune norme relative ai **limiti nella determinazione dei compensi degli amministratori**, investiti di particolari cariche. Si dispone, infine, circa la **copertura degli oneri** pari - in termini di fabbisogno e indebitamento netto - a 500.000 euro annui a decorrere dal 2024.

Il **comma 2-quater dell'articolo 3 proroga** alcuni termini previsti per effettuare i versamenti e gli adempimenti sospesi nei confronti dei contribuenti colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023.

L'**articolo 3-bis, introdotto al Senato, riapre i termini del cosiddetto ravvedimento speciale, disciplinato dalla legge di bilancio 2023**, consentendo di regolarizzare la posizione dei contribuenti mediante **versamento in un'unica soluzione** del dovuto, entro il **20 dicembre 2023**, nonché la rimozione di eventuali regolarità e omissioni entro la medesima data.

L'**articolo 4 proroga i termini** di alcune condizioni necessarie per avvalersi delle **agevolazioni fiscali previste per le cessioni o assegnazioni da parte delle società** di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci.

L'**articolo 5 differisce al 15 ottobre 2023 il termine di decadenza per la comunicazione da effettuarsi in caso di variazione del codice IBAN** necessaria ai fini dell'accredito dell'indennizzo del Fondo indennizzo risparmiatori spettante ai risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate.

L'**articolo 5-bis, introdotto al Senato**, proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità dalle forze del Terzo Reich.

L'**articolo 6, comma 1**, stabilisce che entro il termine del **30 novembre 2024 i contribuenti che applicano il regime forfetario** devono adempiere, relativamente al **periodo d'imposta 2021**, agli specifici **obblighi informativi** previsti dalla legislazione vigente.

L'**articolo 6, comma 1-bis**, inserito al Senato, **proroga al 31 dicembre 2026** il termine per il completamento del processo di digitalizzazione della CONSOB, consentendo al contempo alla stessa Autorità di **inquadrare in ruolo i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato** mediante apposito **esame-colloquio**.

L'**articolo 6, comma 1-ter, introdotto** nel corso dell'esame al **Senato**, ribadisce l'applicazione per gli **anni 2023 e 2024** della metodologia per la determinazione del **parametro di "virtuosità" delle regioni**, in termini di contenimento delle spese e di rispetto del patto di stabilità interno, ai fini della **redistribuzione**, tra le regioni a statuto ordinario, della **quota premiale del 10% dei trasferimenti erariali** assegnati per il c.d. "federalismo amministrativo", ai sensi dell'articolo 6, comma 20, terzo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Il comma fornisce, inoltre, alcuni chiarimenti in merito alla **valutazione dei parametri di virtuosità** contenuti nella norma richiamata, al fine di rapportarli all'attuale normativa vigente, che ha sostituito il **patto di stabilità interno** con il principio del **pareggio di bilancio**, ai fini del concorso alla finanza pubblica degli enti territoriali.

L'**articolo 6-bis, introdotto in sede referente, proroga al 31 ottobre 2023** (dal 31 luglio 2023) il termine entro il quale i comuni devono certificare il raggiungimento degli **obiettivi di servizio** relativi al potenziamento dei servizi sociali comunali, del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità - cui sono collegati i trasferimenti di risorse dal **Fondo di solidarietà comunale** – attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE Spa.

L'**articolo 6-ter, introdotto al Senato, al comma 1**, differisce all'anno di imposta 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 2 modifica** la disciplina del **contributo alla finanza pubblica** a carico di regioni ed enti locali previsto dalla **legge di bilancio 2021** per il **triennio 2023-2025**, al fine di **escludere** da tale contributo, **per l'anno 2023, comuni, province e città metropolitane**, per i quali il predetto contributo si applica limitatamente agli anni 2024 e 2025.

Il **comma 3** reca la copertura degli oneri derivanti dal comma 2, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023.

Il **comma 4** modifica la disciplina, prevista dalla medesima legge di bilancio 2021, del **procedimento di riparto del concorso alla finanza pubblica** da parte dei **comuni**, delle **province** e delle **città metropolitane**, prevedendo, in particolare, che ad esso si provveda con **decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare **entro il 31 gennaio 2024**, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali – la disciplina precedente prevedeva che tale riparto fosse determinato, invece, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'**articolo 6-quater, introdotto al Senato**, proroga di ulteriori sei mesi (fino al 31 dicembre 2023) il termine per l'ultimazione degli **investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature** (cosiddetta "**Nuova Sabatini**"), per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

L'**articolo 6-quinquies, introdotto al Senato**, estende fino al **2026** l'applicazione della norma che consente agli **enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.**

L'**articolo 7, ai commi 1-3, anticipa dal 31 dicembre al 16 novembre 2023** il termine di **utilizzabilità dei crediti di imposta**, riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023, volti a **contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese.**

Il **comma 3-bis**, introdotto durante l'esame **al Senato**, proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2024, l'efficacia della norma transitoria secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti "R1" (utilizzo dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.

L'**articolo 7-bis proroga il termine** a partire dal quale, ai fini del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto, nel settore trasporti, degli obblighi di copertura del **fabbisogno energetico** da fonti **rinnovabili** al 2030, **non è più conteggiata** la quota di **biocarburanti e bioliquidi**, nonché di combustibili da **biomassa**, prodotti a partire **da olio di palma**, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), **salvo** che gli stessi siano **certificati** come biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa **a basso rischio** di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni. Detto termine è **differito** al terzo mese successivo quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio ILUC e comunque **non oltre il 1° gennaio 2025.**

L'**articolo 7-ter**, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, **proroga alcune deroghe previste, in determinate condizioni, per i gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW.**

L'**articolo 7-quater**, infine, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato approvato nel corso dell'esame in sede referente, **rifinanzia per un importo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023** il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e reca alcune disposizioni in merito ai collegamenti con l'aeroporto dell'Isola d'Elba.

L'**articolo 8** proroga dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 la norma transitoria sul diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022 e pone una norma specifica per l'applicabilità per il personale docente.

L'**articolo 8-bis**, introdotto nel corso dell'esame in Senato, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la facoltà che, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo siano stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore.

L'**articolo 9**, al comma 1, dispone la sesta proroga, al 1° dicembre 2023, di due organi consultivi dell'Agenzia italiana del Farmaco, la Commissione consultiva tecnico-scientifica ed il Comitato prezzi e rimborso, scaduti il 1° ottobre.

Il comma 1-*bis*, introdotto al Senato, differisce al 31 marzo 2024 l'entrata in vigore del regolamento MIT sulla formazione degli assistenti bagnanti e, conseguentemente, proroga alla stessa data la validità delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.

Il comma 1-*ter* differisce al 30 novembre 2023 il termine per il versamento di importi dovuti a titolo di *pay-back* dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale. Il termine in questione è scaduto lo scorso 30 ottobre.

I commi da 1-*quater* a 1-*octies*, introdotti durante l'esame in Senato, apportano modifiche alla normativa vigente relativa al Sistema sanitario della Regione Calabria. In particolare:

- viene prorogato al 31 dicembre 2024 il periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria. Inoltre, i Commissari straordinari decadono, ove non confermati, il 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
- viene soppressa la disposizione che attualmente esclude, fino al 31 dicembre 2025, la possibilità di azioni esecutive nei confronti degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria, al fine di

agevolare la definizione della infrazione n. 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria;

- si prevede che il Commissario *ad acta* possa avvalersi, ai fini dell'affidamento di appalti, lavori e forniture, degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione non solo dalla società Consip S.p.A o, in alternativa – e previa convenzione – della Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, ma anche dell'Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria - "Azienda Zero";

- è autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per il 2024 e di 38,6 milioni per il 2025, ai fini del completamento dei piani di riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 34/2020 e di quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di Covid-19, delle progettazioni di alcune strutture sanitarie, con oneri corrispondentemente coperti mediante riduzione della vigente autorizzazione di spesa per l'edilizia sanitaria, a valere sulla quota assegnata alla regione Calabria.

**L'articolo 9-bis**, introdotto al Senato, prevede che le Regioni e le province autonome, al fine consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, comunichino al Ministero delle Infrastrutture e trasporti l'elenco dei veicoli Euro 3, adibiti a trasporto pubblico locale, per i quali richiedono l'esonero dal divieto di circolazione previsto a decorrere dal 1° gennaio 2024.

**L'articolo 10**, modificato al Senato, al comma 1 proroga dal 7 ottobre 2023 al 7 dicembre 2023 il termine entro il quale devono concludersi i lavori delle commissioni nazionali riferiti al sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023. Il comma 2 autorizza fino al 31 dicembre 2023 la spesa di 55,6 milioni di euro per consentire il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico, disponendo che ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili, relativamente al 2023, del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020.

Il comma 2-*bis* differisce al 31 gennaio 2024 il termine, attualmente scaduto, per l'emanazione del decreto ministeriale, previsto dalla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, sulla definizione delle modalità della valutazione congiunta dei rischi relativi agli edifici utilizzati dalle istituzioni scolastiche; tale valutazione deve essere operata dal dirigente dell'istituzione scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni applicabili, alla fornitura e manutenzione degli edifici.

Il comma 2-*ter* differisce dal 2023 al 2024 il termine ultimo entro cui il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 30 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25.

Il comma 2-*quater* proroga dal 1° settembre 2023 al 1° dicembre 2023 il termine per l'immissione in ruolo del personale interessato dalla procedura relativa alla copertura di posti di collaboratore scolastico vacanti e disponibili, già autorizzati nell'ambito della stabilizzazione di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole.

Il comma 2-*quinquies* proroga fino all'anno scolastico 2024/2025 la possibilità (già prevista per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024) di conferire in via straordinaria incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia.

**L'articolo 10-bis**, introdotto al Senato, per un verso, proroga la sospensione dell'efficacia del decreto previsto dall'art. 10, comma 10-*bis* del Codice della strada sui trasporti eccezionali e, per l'altro, istituisce un tavolo tecnico presso il MIT volto ad individuare i corridoi dedicati a tali trasporti.

**L'articolo 10-ter**, introdotto in Senato, estende fino al 31 dicembre 2025 il termine per la presentazione delle istanze di indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti, fissando al 31 ottobre 2025 la data entro la quale devono essere maturati i requisiti e le condizioni per poter richiedere l'indennizzo.

**L'articolo 10-quater**, introdotto in Senato, modifica una norma transitoria sul versamento della contribuzione previdenziale relativa ai soggetti titolari di rapporti di lavoro sportivo nella forma di collaborazioni coordinate e continuative: La formulazione vigente della norma consente che i versamenti in oggetto, concernenti i corrispettivi al lavoratore per i periodi tra il luglio 2023 e il settembre 2023, siano effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023. La novella differisce quest'ultimo termine al 30 novembre 2023 ed estende l'ambito di applicazione della stessa norma transitoria ai versamenti relativi ai corrispettivi per il mese di ottobre 2023.

**L'articolo 11**, in attesa dell'esercizio da parte del Governo della delega conferita dalla legge 17 giugno 2022, n. 71 per la riforma del Consiglio della magistratura militare, rinvia al 31 gennaio 2024 il termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio.

**L'articolo 11-bis**, introdotto in Senato, reca disposizioni in materia di rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva all'interno della pubblica amministrazione in relazione al periodo contrattuale 2025-2027, in particolare ponendo al 31 dicembre 2024, in luogo del 31 dicembre 2023, la data con

riferimento alla quale sono rilevati i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione. Vengono altresì differite al 2025 le elezioni delle RSU (Rappresentanze sindacali unitarie).

**L'articolo 12** proroga di un mese il termine di rilevazione, per l'anno 2023, della forza effettiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare, ai fini della valutazione della rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

**L'articolo 13** autorizza la prosecuzione per il 2023 delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, in particolare le forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle regioni e dai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano dietro il coordinamento del Dipartimento della protezione civile. A tal fine destina 36 milioni di euro, attingendoli al Fondo per le emergenze nazionali.

**L'articolo 13-bis**, introdotto in Senato, proroga gli importi e i quantitativi massimi complessivi, realizzati da Consip S.p.a e dai soggetti aggregatori, degli strumenti di acquisto e di negoziazione per l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, *compliance* e controllo e sicurezza *on premise* nella Pubblica Amministrazione. Dispone, altresì, un incremento dei loro importi e quantitativi massimi, in misura pari al 50 per cento del valore iniziale.

**L'articolo 14** proroga dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per l'adozione, secondo la procedura speciale già prevista dalle norme transitorie oggetto della proroga, di modifiche del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro medesimo e del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato.

Il comma *2-bis*, introdotto in Senato, prevede, in via legislativa, una modifica della disciplina regolamentare degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, consentendo un elevamento della relativa dotazione di personale e provvedendo alla copertura dell'onere finanziario.

I commi *2-ter* e *2-quater*, inseriti al Senato, incrementano di 250.000 euro annui, a decorrere dal 2024, il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione destinati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

**L'articolo 14-bis**, introdotto al Senato, prevede la proroga al 31 dicembre 2024 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia, Lipari e Portoferraio, precedentemente fissato al 31 dicembre 2023.

**L'articolo 15** consente di prorogare il termine per completare il programma di cessione dei complessi aziendali nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Per effetto delle modifiche apportate al Senato è stato precisato che il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali.

**L'articolo 15-bis**, introdotto al Senato, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine di vigenza dell'obbligo, in capo alle imprese operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi che gestiscono attività di rilevanza strategica, di dare tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) di rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizio all'interesse nazionale e conseguenti a sanzioni imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati.

**L'articolo 15-ter**, inserito al Senato, prevede una proroga al 31 dicembre 2023 per la richiesta del ricalcolo del prelievo supplementare e di rateizzazione dei debiti derivanti dai mancati pagamenti relativi alle quote-latte.

**L'articolo 15-quater**, introdotto in Senato, novella il Codice dei contratti pubblici al fine di ridefinire, in modo estensivo, la causa di conflitto di interesse negli appalti pubblici e di modificare il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione nelle procedure competitive con negoziazione.

**L'articolo 15-quinquies**, inserito in Senato, rfinanzia l'autorizzazione di spesa relativa all'Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

**L'articolo 15-sexies**, introdotto in Senato, dispone alcune ulteriori modifiche alla normativa vigente che riguarda il nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, volte a differire, fino al 31 dicembre 2024, il termine per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, nonché ad estendere a due anni – invece che uno – la prorogabilità del Commissario straordinario nominato allo scopo della realizzazione del Polo.

**L'articolo 16** reca l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro può altresì disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, se necessario.

**L'articolo 16-bis**, introdotto in Senato, reca alcune modifiche all'articolo 18 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di centrale unica di committenza per le aree terremotate colpite dagli eventi sismici del 2016.

**L'articolo 17** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal 30 settembre 2023.

## **Specificità ed omogeneità delle disposizioni ed altri requisiti previsti dalla legislazione vigente**

Il provvedimento, originariamente composto da 17 articoli, per un totale di 24 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 40 articoli, per un totale di 86 commi.

Anche sulla base del preambolo, il provvedimento appare riconducibile alla finalità, prevalente, di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi.

In proposito si ricorda che la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una *ratio* unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di "intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento" e di "incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale".

A questa finalità di proroga dei termini il preambolo del provvedimento aggiunge **altri ambiti di intervento**: 1) la tutela della continuità e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia sanitaria, universitaria, di istruzione, di giustizia militare e di organizzazione amministrativa; 2) l'ottimale gestione, da parte degli uffici competenti, di tutte le pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale introdotte con la legge di bilancio per il 2023.

In proposito, si ricorda che in precedenti analoghe occasioni il Comitato per la legislazione ha raccomandato di "avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza nel medesimo provvedimento di urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità" (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 17 maggio 2023 sul disegno di legge C. 1151 di conversione del decreto-legge n. 51 del 2023).

Ciò premesso, *si valuti comunque l'opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità descritte* delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7-*quater* (volto ad includere l'aeroporto dell'Isola dell'Elba tra gli scali aerei delle isole minori); al comma 2-*bis* dell'articolo 14 (uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro); ai commi 2-*ter* e 2-*quater* dell'articolo 14 (uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia); all'articolo 15-*quater* (che novella il Codice dei contratti pubblici al fine di definire il conflitto di interesse e di modificare il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione in una specifica procedura); all'articolo 16-*bis* (recante alcune modifiche all'articolo 18 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di centrale unica di committenza per le aree terremotate colpite dagli eventi sismici del 2016).

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che degli 86 commi, 2 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di 2 decreti ministeriali, in cui è peraltro previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

## **Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione**

**L'articolo 7-bis** reca una modifica al D.lgs. n. 199/2021, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Segnatamente, la modifica interessa l'articolo 40, che stabilisce alcuni limiti e condizioni nel rispetto dei quali i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa concorrono al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili e al rispetto degli obblighi in capo ai fornitori di benzina, diesel e metano di immissione di carburanti da fonti rinnovabili, al 2030. La lettera c) del medesimo articolo attualmente dispone che, ai fini del raggiungimento dei suddetti obiettivi, dal 30 giugno 2023 non è di regola conteggiata la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di

combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD). L'articolo in questione proroga tale termine a partire "dal terzo mese successivo a quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio ILUC (Indirect Land-Use Change) e comunque non oltre il 1° gennaio 2025".

A tal proposito si rammenta che, per garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, l'articolo 43 del medesimo decreto legislativo impone la certificazione di ogni partita di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti liquidi o gassosi di origine non biologica, carburanti derivanti da carbonio riciclato. A tal fine, tutti gli operatori economici della filiera di produzione devono aderire al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità o ad un sistema volontario di certificazione.

*Si valuti l'opportunità di un coordinamento tra l'articolo 40 e l'articolo 43 del D.lgs. n. 199/2021, richiamando espressamente le disposizioni contenute in quest'ultimo articolo in materia di sistema volontario di certificazione.*